



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

COPIA

Ufficio: **SETTORE POLIZIA LOCALE**

N. Interno: **16** del **31-12-2018**

DETERMINAZIONE N. 1059 R.G. DEL 31-12-2018

SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA COMPLEMENTI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI SAN PIETRO IN CARIANO, PER UN IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO.

Il sottoscritto BENDAZZOLI Francesco, Responsabile del Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco pro-tempore con provvedimento Protocollo n. 32546 del 30/12/2017, espone:

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di vari complementi di vestiario al personale della Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano entro la fine del corrente anno;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'art. 30, sui principi per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;
- l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'art. 80 sui motivi di esclusione;
- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTE le linee guida approvate con deliberazione dell'ANAC n. 1097 del 20 ottobre 2016 e n. 206 dell'1 marzo 2018, in vigore dal 7 aprile 2018 e i pareri espressi del Consiglio di Stato n. 1903/2016 e 361/2018 circa la natura vincolante o meno delle stesse;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli artt. dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardavano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale. Per effetto di ciò non sussistono conseguentemente i relativi costi in quanto non sono state rilevate interferenze;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: “*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive*



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”;

RILEVATO pertanto, in termini generali, che i Comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

RILEVATO che anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale art. 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
- in applicazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui al precedente paragrafo;

RILEVATO che per tutti gli enti locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro, in quanto il testo della norma prevede: “*Fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro*”;

DATO ATTO che i riferimenti alle norme del D.P.R. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire e alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato, nonché l'individuazione dell'operatore economico, in modo da non ledere, ma bensì attuare i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e il rispetto del presupposto per il mancato utilizzo delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

VISTO che il presente affidamento diretto è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati all'esito di apposita indagine di mercato effettuata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, al termine della quale è stato possibile rilevare che solo pochissime ditte forniscono complementi di vestiario conformi alla legislazione della Regione Veneto in materia di Polizia Locale. E' stato altresì appurato che talune ditte presentano a catalogo solo alcuni articoli, di fatto impedendo di poter procedere a comparazione dell'importo complessivo della loro fornitura con quello di altre ditte concorrenti. E' stato anche valutato di acquisire presso ditte diverse i complementi di vestiario sulla base dell'offerta economica più vantaggiosa per l'Ente, ma è emerso che il dispendio di tempo e di risorse umane impiegate a ricercare la migliore offerta per ogni singolo articolo sul Mepa, nonché la necessità di dover redigere più di una Determinazione di aggiudicazione di ogni singola fornitura avrebbero di fatto reso antieconomica la procedura di acquisto svolta. Quanto precede tenuto anche conto del non elevato valore economico della fornitura. Si da comunque atto che al termine dell'indagine di mercato condotta sul mercato elettronico della p.a. si è avuto modo di selezionare la migliore offerta economica da parte di una ditta del settore avente sede in Provincia di Verona;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili del servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 27/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (documento unico di programmazione) 2018/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste l'obbligo di astensione per conflitto di interesse;

DATO ATTO che, in data 24 Dicembre 2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZF2267F176;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del soggetto cui si intende affidare la fornitura, acquisito tramite la procedura "DURC ON LINE" presso il sito internet dell'INPS in data 24 Dicembre 2018 e constatata la regolarità;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- per i motivi narrati in premessa, di affidare direttamente alla ditta Biesse S.n.c. di Sammartino Claudio e C., con sede a Verona, in via Albere n. 121, Partita IVA n. 02880380239, la fornitura di vari complementi di vestiario al personale della Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano, come acquisita dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema dell'ordine diretto on-line (ODA), approvando l'offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo di euro 2.498,00, oltre IVA 22% pari a euro 549,56, per un totale di euro 3.047,56;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotare il personale della Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano di nuovi complementi di vestiario in quanto mancanti, ovvero resi oramai inutilizzabili a causa dell'usura;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di complementi di vestiario;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale (mediante O.D.A. – Ordine di Acquisto, previo espletamento di indagine di mercato sul Mepa);
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10680 10675	Descrizione	Rispettivamente: Spese per il vestiario Vigili Urbani - Spese varie per il servizio di Polizia Locale		
SIOPE	1208	CIG	ZF2267F176	CUP	////////
Creditore	ditta Biesse S.n.c. di Sammartino Claudio e C., con sede a Verona, in via Albere n. 121, Partita IVA n. 02880380239				
Causale	Fornitura di complementi di vestiario alla Polizia Locale di San Pietro in Cariano				
Modalità finanz	Con risorse del bilancio comunale				
Impegno pren.		Importo	€ 3.047,56	Scadenza	31/12/2018

- di imputare la spesa di Euro 2.498,00, oltre ad IVA 22%, pari ad Euro 549,56, per un importo complessivo di Euro 3.047,56, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2018	10680	Euro 3.000,00
2018	10675	Euro 47,56

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
-------------	--------------------	---------

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

Fattura	30 gg	Euro 3.047,56
---------	-------	---------------

6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
7. di dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito alla presente procedura di affidamento è il seguente: ZF2267F176, da indicare in tutti gli atti concernenti i pagamenti dei servizi ad essa afferenti;
9. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 121, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
10. di dare atto, ai fini dell'art. 121, in particolare del comma 5, del D.Lgs. 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
 - a) che la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
 - b) che l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione non è prescritta dal D.Lgs. 50/2016;
11. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
12. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) i medesimi atti di cui alla precedente lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs 50/2016 sono, altresì pubblicati:
 - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
13. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza.

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo





COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
*F.to Bendazzoli Francesco***